



Ordinanza

concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3)

Modifica del 13 dicembre 2024

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 16 novembre 2016¹ concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

13 dicembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ RS 741.414

Allegato 1
(art. 5)

Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

UE	Svizzera
motociclo a due ruote (L3e)	motoveicolo secondo l'articolo 14 lettera a OETV ² senza carrozino laterale
motociclo a due ruote con sidecar (L4e)	motoveicolo secondo l'articolo 14 lettera a OETV con carrozino laterale
veicolo a motore leggero a due ruote (L1e)	motoleggera (art. 14 lett. b OETV)
ciclomotore a due ruote (L1e-B)	motoleggera
ciclomotore a tre ruote (L2e)	motoleggera
triciclo (L5e-A)	triciclo a motore (art. 15 cpv. 1 OETV)
triciclo commerciale (L5e-B)	triciclo a motore
quadriciclo leggero (L6e)	quadriciclo leggero a motore (art. 15 cpv. 2 OETV)
quad da strada leggero (L6e-A)	quadriciclo leggero a motore
quadrimobile leggera (L6e-B)	quadriciclo leggero a motore
quadrimobile pesante (L7e)	quadriciclo a motore (art. 15 cpv. 3 OETV)
quad da strada pesante (L7e-A)	quadriciclo a motore
quad entro/fuori strada pesante (L7e-B)	quadriciclo a motore
quad entro/fuori strada (L7e-B1)	quadriciclo a motore
buggy con sedili affiancati (L7e-B2)	quadriciclo a motore
quadrimobile pesante (L7e-C)	quadriciclo a motore
ciclo a propulsione (L1e-A)	ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV) oppure ciclomotore veloce (art. 18 lett. a OETV) oppure ciclomotore pesante (art. 18 lett. e OETV)

² RS 741.41